



Studio Perry Mason

Caso n. 6 del 18.11.2021

Gruppo: Alfonsi

Componenti del gruppo: Alfonsi Martina, Arienti Susanna, Granza Rocchetta Giorgia

Discussione in aula: sì

Parere sul caso:

Riflettendo sui drammatici fatti esposti dal figlio riguardo l'estremo gesto compiuto dalla donna, è necessario analizzare le dinamiche dell'accaduto per poter constatare la sussistenza dei requisiti posti dall'art. 52 c.p. rubricato "legittima difesa" e definito come una causa di giustificazione operante sul piano dell'antigiuridicità che ha la funzione di rendere lecito un comportamento penalmente rilevante, al fine di salvaguardare un bene che l'ordinamento ritiene preminente, permettendo al singolo di autotutelare un diritto proprio o altrui nel caso in cui questi vengano ingiustamente offesi da un pericolo attuale. Riguardo la sera dei fatti possiamo ritenere che la donna si trovasse esposta al pericolo (valutato sulla base di un giudizio ex ante a base totale) di un'offesa ingiusta, volta a ledere il suo diritto all'integrità fisica e alla vita derivante da una situazione di pericolo causata dalle varie violenze punite dall'ordinamento sotto la fattispecie "maltrattamenti contro i familiari e conviventi" ex art. 572 c.p. Vi è dubbio se il pericolo possa considerarsi attuale considerando che le aggressioni verbali da parte del marito sono iniziate alle 19:45, poi continuate nel tempo e sfociate in aggressioni fisiche immotivate dato l'atteggiamento passivo della donna, ma è del tutto lecito pensare che l'offesa non possa essere considerata esaurita dato anche l'imprevedibilità dell'aggressione dell'uomo. Ulteriore requisito relativo alla difesa è che sia necessaria ossia l'unica possibile, non sostituibile con un'altra condotta meno lesiva, ma ugualmente idonea a neutralizzare il pericolo in quella circostanza dato che più volte è stato richiesto l'intervento da parte delle forze dell'ordine, risultati vani dato che le violenze non sono cessate e l'uomo continuava a vivere nella casa della donna anche se da parecchio separati. Oltre che necessaria, quindi, la difesa deve essere anche proporzionale all'offesa e nel nostro caso i beni in conflitto possono essere considerati omogenei; in particolare non viene richiesta la prevalenza del bene offeso rispetto a quello sacrificato, ma un divario non eccessivo tra i due beni che però non comporti né equivalenza né prevalenza tra questi. Sulla base di quanto premesso, riteniamo che, ai sensi dell'art. 59 c.p., la donna ha ritenuto di agire in presenza di una causa di giustificazione, ritenendo per errore che l'uomo volesse ucciderla, risulta così inevitabile la difesa della propria vita a costo di quella altrui, quindi tali circostanze devono essere valutate a suo favore; inoltre, la seguente norma si ritiene simmetrica rispetto all'art. 47c.p., il quale esclude il dolo per difetto di rappresentazione del fatto. In merito a ciò si precisa che aver tenuto in camera l'arma non presuppone alcuna intenzione di usarla al fine di uccidere, ma semplicemente la volontà della vittima di difendersi nei confronti di un uomo la cui differenza fisica è un dato obiettivo. L'utilizzo dell'arma appare quindi, agli occhi della donna, l'unico strumento efficace alla propria difesa in quella specifica circostanza.